

Ufficio di Piano dei Servizi Sociali

Distretto Socio Sanitario di Fidenza

- Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna -

AVVISO

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/1997 ARTT. 9 E 10.

Destinatari e Finalità.

Gli interventi sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Le finalità sono quelle dettate dalla Regione Emilia Romagna di:

- favorire l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
- sostenere interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.

Chi può fare domanda:

- disabili certificati come gravi in base alla legge 104/92 (art.3, comma 3) con o senza patente di guida;
- intestatari di autoveicoli destinati abitualmente al trasporto di disabili gravi e aventi con gli stessi, legami di parentela o di convivenza, o un rapporto consolidato di assistenza, che hanno acquistato un veicolo o adattato uno di loro proprietà per il trasporto dei disabili;
- chi esercita la patria potestà o la tutela;
- l'Amministratore di sostegno;
- entrambi i genitori separati o divorziati, anche per interventi riferiti alla stessa persona disabile;
- disabili gravi di età inferiore ai 65 anni (per veicoli senza particolari adattamenti);
- disabili titolari di patenti di guida A, B o C speciali che abbiano dovuto adattare i comandi di guida;

Limiti ISEE per l'accesso:

I limiti ISEE per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità artt. 9 e 10 L.R.29/1997 (DGR 1161/2004 e s.m.i.) sono stati definiti con determinazione n. 2308/2016, che riconferma i valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014 come segue:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - per art. 9 lett. a) e b) | ISEE 23.260; |
| - per art. 9 lett. c) | ISEE 14.400 ; |
| - per art. 9 lett. d) | non è previsto limite ISEE. |
| - per art. 10 | ISEE 23.260. |

Il valore ISEE è riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all'anno di acquisto dell'attrezzatura.

Criteri generali di ammissibilità

Sono ammissibili le domande di contributo relative alle spese già effettuate e documentate. Non si accettano scontrini fiscali, ma documenti nominativi (es. fattura, ricevuta fiscale) attestanti la spesa, con descrizione dell'attrezzatura.

Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa, ma solo con documenti di spesa fiscalmente validi.

I contributi non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile

Per le spese effettuate in data antecedente al 01.01.2021 sarà valutata l'ammissibilità delle domande al contributo, previa disponibilità di risorse e nel caso in cui non siano già state finanziate nei precedenti anni.

I CONTRIBUTI COMPETONO PER UN SOLO AUTOVEICOLO O PER LO STESSO ADATTAMENTO NEL CORSO DI UN QUADRIENNIO DECORRENTE DALLA DATA DI ACQUISTO.

E' possibile riottenere il beneficio per acquisti e/o adattamenti effettuati entro il quadriennio qualora:

- il primo autoveicolo beneficiario risulta precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- in caso di furto, ma il contributo deve essere calcolato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

In questi casi alla domanda andrà allegata obbligatoriamente documentazione attestante la demolizione o il furto.

PER COSA SI PUO' FARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1) Acquisto e adattamento di veicoli privati (art. 9)

- a) acquisto di un veicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, per permettere al

disabile di entrare nel veicolo e ed essere trasportato o guidare lui stesso; il contributo è il 15% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa pari a 34.394 euro;

- b) **adattamento alla guida e/o al trasporto di un veicolo** destinato abitualmente a un disabile, e al suo trasporto, il contributo è il 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 9.172 euro;
- c) **acquisto di un veicolo** destinato abitualmente a un disabile con età non superiore a 65 anni ovvero in possesso della certificazione di handicap di cui alla Legge 104/92 rilasciata prima del sessantacinquesimo anno d'età o della certificazione d'invalidità con data antecedente al 05.02.1992: il contributo è il 15% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 11.465 euro;
- d) **adattamento di un veicolo** destinato abitualmente a una persona titolare di patenti speciali A, B o C con incapacità motorie permanenti, non sono previste soglie di reddito: il contributo è il 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Documentazione da presentare:

- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92 [requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c);
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni d'età [requisito per il contributo di cui alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni];
- copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a), b), d)];
- copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida e/o al trasporto di cui alle lettere a) e b)];
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o l'adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo.

Nella formulazione della graduatoria dovranno avere precedenza i beneficiari dei contributi di cui alla lettera d), in quanto interventi previsti dalla Legge 104/92, per il cui accesso non è previsto alcun limite di reddito. (art. 9 lett. D)

2) Acquisto di ausili e tecnologie, per favorire il permanere dei disabili nella propria abitazione (art. 10)

- a) **strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane:** fino al 50% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di spesa ammissibile di 14.903 euro;
- b) **ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione:** fino al 50% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di spesa ammissibile di 12.611 euro;
- c) **attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all'esterno:** fino al 50% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di spesa ammissibile di 4.586 euro;
- d) **richiesta per più di una delle tre categorie precedenti:** fino al 50% della spesa sostenuta, su un tetto massimo di spesa ammissibile di 14.903 euro.

Non sono ammissibili gli interventi previsti dalla legge 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati), le spese per strumenti di riabilitazione prescrivibili o riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore tariffario di cui al DM 332/99

o comunque interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

Documentazione da presentare:

- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92;
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto delle attrezzature, strumentazioni o ausili per i quali si richiede il contributo;
- copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche tecniche e commerciali dell'ausilio, attrezzatura o arredo per il quale si richiede il contributo, nonché una breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente interpellato in merito alla coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In assenza di tale relazione è necessario allegare alla domanda la spiegazione dell'utilizzo dell'attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap.

Modalità e tempistica per la presentazione della domanda

I modelli per la domanda sono reperibili presso il **Servizio Sociale del proprio Comune di residenza**, cui va presentata anche le domanda.

Le domande devono essere presentate **entro il 10 Giugno 2023 al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza** gli uffici comunali dovranno trasmettere all'Ufficio di Piano entro il 30 giugno 2023 per l'istruttoria le domande raccolte.

Formazione e validità della graduatoria

I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria distrettuale, formulata sulla base dell'istruttoria eseguita tramite il programma del Centro Regionale Ausili, in base al minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ed ai criteri d'istruttoria stessa, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, entro il 31 dicembre.

Nel caso l'importo delle richieste di contributo ammissibili superi quello delle risorse di bilancio disponibili, i contributi sono assegnati e liquidati in ordine di precedenza rispettando le graduatorie annuali in successione, ed in ordine ai soggetti con i seguenti requisiti:

1. beneficiari dei contributi di cui all'art. 9 lettera d), in quanto interventi previsti dalla Legge 104/92, per il cui accesso non è previsto alcun limite di reddito,
2. minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le domande ammissibili a contributo, ma non finanziate nell'anno, potranno essere mantenute in graduatoria Distrettuale per un massimo di anni 3 successivi all'anno di presentazione della domanda.

Il Dirigente Settore Amministrativo Comune di Fidenza

Dott. Filippo Botti